

DECISIONE A CONTRARRE N. 3 DEL DIRETTORE GENERALE del 21.1.2025

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di sostituzione in udienza circondario di Rimini- CIG B54A4A2724 TRIENNIO 2025- 2026- 2027

il Direttore Generale

Premesso

che ASPES S.p.A. deve procedere ad affidare un incarico di sostituzione nelle udienze avanti il Giudice di Pace di Rimini e Tribunale di Rimini nei contenziosi promossi nei confronti di Aspes spa in opposizione alle ingiunzioni di pagamento dalla stessa emesse ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le indicazioni del legale interno, il quale si costituirà in giudizio nei veri procedimenti.

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espresso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il Professionista individuato avv. Francesca Angelini, c.f. NGLFNC82M58H294U, si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in epigrafe, inviando il proprio curriculum professionale, da cui si evince l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di del foro di Rimini;

che l'Ufficio Legale interno è impossibilitato a partecipare alle numerose udienze presso il circondario di Rimini, stante anche il carico di contenziosi pendenti in essere;

che il Professionista ha formulato offerta economica per l'assunzione dell'incarico, di cui trattasi, con un onorario proposto di Euro € 40,00 (quaranta/00) ad udienza in una giornata, € 70,00 (settanta,00) per due udienze in una giornata, € 100,00 (cento,00) per tre udienze o più in una giornata, il tutto oltre spese generali e cpa, come per legge, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale all'avv. Francesca Angelini, c.f. NGLFNC82M58H294U, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Rimini al n. 1704, per la durata di 3 (tre) anni;
3. di dare atto che l'importo dell'onorario ammonta ad € 40,00 (quaranta/00) ad udienza in una giornata, € 70,00 (settanta,00) per due udienze in una giornata, € 100,00 (cento,00) per tre udienze o più in una giornata, il tutto oltre spese generali e cpa, come per legge;
4. che l'importo massimo dell'affidamento non potrà superare € 4.900,00, comprensivo di cpa IVA esclusa, nel triennio;

5. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;
6. di demandare al R.U.P., anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, in particolare gli adempimenti in materia di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Pesaro, 21.01.2025

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)